# COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
# COMUNICATO UFFICIALE N 13

Riunione del 21 dicembre 2011

**13.11.12 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:**

**- SOCIETA' NEW VOLLEY SARNO ASD n.p. del Presidente p.t.**

**- AITO GENEROSO n.q. di Presidente p.t. della New Volley Sarno ASD**

Sono presenti:
- Avv. Costanza Acciai - Presidente
- Avv. Thomas Martone - Vice Presidente
- Avv. F.R. Pettinelli - Componente / relatore

- Con relazione ex art. 72 Reg. Giur. del 29 Novembre 2011, la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, sui seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- **Sig. AITO GENEROSO,** "*per non aver il sodalizio New Volley Sarno ASD dal medesimo rappresentato nella carica di Presidente pro-tempore, in violazione degli artt. 9 e 17 Statuto Fipav, 2 e 19 R.A.T. e 55, 56 n. 2 lett. a) e b) e c) e 58 Reg. Giur. adempiuto al pagamento della multa per la somma complessiva di Euro 3.000,00=, debitamente maggiorata, per la sua mancata partecipazione nella stagione sportiva 2009/2010 ai Campionati Giovanili come prescritto dalla normativa di indizione al Campionato Serie B2 Femminile o in gara di detto campionato e sanzionata dal Comitato Provinciale Fipav di Salerno con i provvedimenti adottati dal Giudice Unico e pubblicati con i C.U. nn. 32 del 25.08.2010, 1 del 27.10.2010, 10 del 12.01.2011 nonché per la omessa iscrizione ad alcun campionato di categoria per la stagione*

*sportiva 2010/2011 nonostante la partecipazione del sodalizio al Campionato di Serie B1 Femminile così come sanzionata con la multa e la relativa maggiorazione dal Giudice Unico con i provvedimenti adottati e pubblicati con il C.U. nn. 21 del 30.03.2011 e 25 del 04.05.2011".*

- **Società NEX VOLLEY SARNO ASD** in persona del Presidente pro-tempore, "*per non aver il sodalizio New Volley Sarno ASD dal medesimo rappresentato nella carica di Presidente pro-tempore, in violazione degli artt. 9 e 17 Statuto Fipav, 2 e 19 R.A.T. e 55, 56 n. 2 lett. a) e b) e c) e 58 Reg. Giur. adempiuto al pagamento della multa per la somma complessiva di Euro 3.000,00=, debitamente maggiorata, per la sua mancata partecipazione nella stagione sportiva 2009/2010 ai Campionati Giovanili come prescritto dalla normativa di indizione al Campionato Serie B2 Femminile o in gara di detto campionato e sanzionata dal Comitato Provinciale Fipav di Salerno con i provvedimenti adottati dal Giudice Unico e pubblicati con i C.U. nn. 32 del 25.08.2010, 1 del 27.10.2010, 10 del 12.01.2011 nonché per la omessa iscrizione ad alcun campionato di categoria per la stagione sportiva 2010/2011 nonostante la partecipazione del sodalizio al Campionato di Serie B1 Femminile così come sanzionata con la multa e la relativa maggiorazione dal Giudice Unico con i provvedimenti adottati e pubblicati con il C.U. nn. 21 del 30.03.2011 e 25 del 04.05.2011".*

La CGN, in relazione ai predetti capi di incolpazione, deliberava di procere ai sensi dell'art. 73, 2° comma R.G., all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione del Sig. AITO

GENEROSO e della Società NEW VOLLEY SARNO ASD per la riunione del 21 Dicembre 2011 alla quale, presente il Procuratore Federale, nessuno compariva per gli incolpati

**********

La Commissione Giudicante Nazionale, letti gli atti ed esaminati i documenti, udita la relazione della Procura Federale che ha confermato le richieste di cui alla relazione ex art. 72 lett. c) Reg. Giur., acquisita la nota prot. n. 1155 del 27/12/2011 con la quale il Comitato Provinciale di Salerno, in persona del G.U., ha dichiarato che le multe relative ai comunicati GUP n. 32 del 25/08/2010, n. 1 del 27/10/2010 e n. 10 del 21/01/2011 sono state corrisposte alla data del 16 Dicembre 2011

OSSERVA

L'art. 58 del Regolamento Giurisdizionale, come più volte rilevato da questa Commissione, prevede specifiche sanzioni per gli associati che non provvedono a pagare nei termini previsti le multe loro comminate.

Tali sanzioni vanno dalla maggiorazione delle sanzioni, al prelievo diretto delle stesse dai depositi cauzionali delle associate (ove esistenti) nonché all'impossibilità di disputare gare ufficiali e possono costituire motivo ostativo alla affiliazione per la stagione agonistica successiva a quella dell'inadempimento.

Trattasi di sanzioni (di natura sostanzialmente amministrativa) espressamente previste da norme regolamentari, aventi carattere di specialità rispetto a quelle tendenti a tutelare i generali principi di lealtà e probità ed applicabili pur in mancanza di apposito procedimento disciplinare volto ad accertare la responsabilità a titolo di colpa o dolo. Peraltro una eventuale responsabilità a titolo di colpa o dolo, in capo ai

dirigenti e/o ex art. 55 R.G. del sodalizio è prevista dall'art. 9, comma 7 del Regolamento Gare, solo nel caso in cui il deposito cauzionale sia inesistente o non sufficientemente capiente, e l'invito rivolto al sodalizio inadempiente a saldare il proprio debito o a reintegrare il deposito cauzionale sia rimasto privo di riscontro.

Questa Commissione osserva tuttavia, che l'art. 17 comma 3 dello Statuto FIPAV, proprio in applicazione dei suddetti principi prevede espressamente che "*Gli associati ed i tesserati hanno il dovere di comportarsi con lealtà e probità, rispettando il Codice di Comportamento Sportivo del CONI. Gli associati ed i tesserati hanno il dovere di osservare, e gli associati sono tenuti a far osservare ai propri soci, lo Statuto ed i regolamenti della FIPAV nonché le deliberazioni e le decisioni dei suoi organi, adottate nel rispetto delle singole competenze, e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme di legge e le deliberazioni federali*". Ne consegue, per l'effetto, l'evidente responsabilità disciplinare degli incolpati posto che i medesimi hanno provveduto al pagamento delle multe irrogate con i C.U. n. 32 del 25/08/2010, n. 1 del 27/10/2010 e n. 10 del 21/01/2011 solo in data 16 Dicembre 2011, quindi diversi mesi dopo la scadenza del termine (30/06/2011) stabilito con deliberazione del Consiglio Federale n. 55 del 01/04/2011 e ribadito nel C.U. n. 41 del 12/05/2011 di questa Commissione.

Non sussistono, comunque, i presupposti per l'applicazione delle aggravanti ex art. 56 n. 2 lett. a) e b) e c), in mancanza di pregresse sanzioni disciplinari, men che mai della medesima natura, a carico degli incolpati essendosi definito con il non luogo a sanzione il precedente

procedimento innanzi a questa Commissione (C.U. C.G.N. n. 41 del 12/05/2011).

P.Q.M.

**La Commissione Giudicante Nazionale**

Dichiara gli incolpati responsabili per i fatti ascritti, come evidenziati, per l'effetto dispone applicarsi le seguenti sanzioni:

- **AITO GENEROSO n.q. di Presidente p.t. della New Volley Sarno ASD**: sospensione da ogni attività federale per mesi 2;
- **Società NEX VOLLEY SARNO ASD in persona del Presidente pro-tempore:** multa di €300,00.

ILPRESIDENTE
Avv.Costanza Acciai

Roma, 13 gennaio 2012